

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 157

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ROBERTI, MICHELINI, FRANCHI, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, di NARDO FERDINANDO, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI**

*Presentata il 6 luglio 1968*

**Estinzione, ai fini del trattamento di quiescenza,  
dei provvedimenti di epurazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura i presentatori di questa proposta di legge ebbero l'onore di presentare sullo stesso argomento una analoga proposta, la quale a sua volta rifletteva iniziative dello stesso genere assunte dai sottoscritti nelle legislature precedenti, e purtroppo non pervenute a buon fine.

Nella quarta legislatura, per altro, parve che finalmente l'attenzione di tutti i settori della Camera fosse concretamente attirata verso il problema da noi sollevato, e cioè verso il problema della estinzione e dell'annullamento di ogni precedente norma « epurativa », sia a danno di antifascisti (durante il ventennio fascista), sia a danno di fascisti (nell'immediato dopoguerra).

Possiamo di ciò parlare con tutta serenità, e davvero al di sopra delle parti; perché nella scorsa legislatura fu merito di un cittadino estraneo al Parlamento, mediante la presentazione di una petizione che la prima Commissione permanente, e quindi la Camera intera presero in considerazione; e fu merito quindi di tutti i settori del Parlamento, se

il problema della estinzione di ogni provvedimento epurativo parve avviarsi ad una concreta, completa, definitiva soluzione.

Purtroppo nella scorsa legislatura non si pervenne ad un risultato perché lo scioglimento delle Camere intervenne prima che dall'esame della questione in sede referente si potesse passare all'esame deliberante dell'Aula. Ma un primo solenne e significativo atto fu compiuto, quando la prima Commissione permanente della Camera, alla unanimità, approvò il testo unificato che il relatore, onorevole Zucalli, aveva predisposto.

Quello stesso testo viene da noi in questo momento sottoscritto e ripresentato. Nella scorsa legislatura esso risultò dalla unificazione delle proposte di legge n. 1036, 1223, 1317, 3611, 3498 e della petizione n. 3. I colleghi possono facilmente constatare che si trattava di proposte di legge provenienti da tutti i settori, e dagli opposti settori, della Camera; e possono altresì constatare che la lettera e lo spirito della petizione n. 3, sostanzialmente accolta dalla Commissione e dalla

Camera, erano tali da consentire a tutti i gruppi, nessuno escluso, di manifestare la loro adesione incondizionata.

Il testo unificato fu opera diligente e profondamente seria di un deputato di altro settore, che in questa relazione desideriamo ringraziare per il lavoro allora compiuto. Poiché egli, e ce ne duole sinceramente, non fa parte della Camera in questa legislatura, abbiamo ritenuto noi, che partecipammo ai lavori del Comitato ristretto allora costituito

in seno alla prima Commissione per la elaborazione del testo unificato, di assumerci l'onere e di attribuirci l'onore, non il merito, della ripresentazione.

In questo spirito confidiamo sulla adesione di tutti i gruppi, trattandosi in sostanza di rinnovare un impegno politico e legislativo che alla fine della scorsa legislatura, per ragioni di equità e ai fini di una piena pacificazione nazionale, tutti i gruppi ritennero di assumere.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono reintegrati nei loro diritti, ai soli fini del trattamento di quiescenza, e su domanda degli interessati, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, delle aziende municipalizzate, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, degli enti ed istituti di diritto pubblico o di interesse nazionale, che siano stati dispensati dal servizio, licenziati o collocati a riposo con provvedimenti richiamati o disposti a sensi dei decreti legislativi 6 gennaio 1944, n. 9; 20 gennaio 1944, n. 25; 12 aprile 1944, n. 101; 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257; 9 novembre 1945, n. 702; 9 novembre 1945, n. 716; 22 gennaio 1946, n. 19; 7 febbraio 1948, n. 48.

### ART. 2.

Sono, altresì, reintegrati nei loro diritti, ai soli fini del trattamento di quiescenza, e su domanda degli interessati, i dipendenti di pubbliche amministrazioni ed assimilati, di cui all'articolo precedente, nonché i dipendenti di imprese ed aziende private, anche a partecipazione statale, aventi personale non inferiore a 35 unità, che siano stati, al di fuori delle leggi indicate nell'articolo 1, comunque allontanati dal servizio o non riammessi, nel periodo 1° gennaio 1922-31 dicembre 1948, per motivi apparentemente legittimi, ma in realtà dissimulanti uno scopo epurativo di natura politica, quali: riduzione di personale; scarso rendimento, soppressione di posti; incompatibilità; esecuzione di ordinanze del governo militare alleato; mancata rias-

sunzione di reduci dal servizio militare ed, in generale, qualsiasi situazione di impedimento o perdita di lavoro per motivi politici.

**ART. 3.**

La domanda di reintegrazione di cui all'articolo precedente, deve considerarsi adeguatamente provata con elementi di carattere presuntivo, salvo che l'amministrazione o il datore di lavoro non dimostri, con altri elementi concreti, precisi ed inconfutabili, la inesistenza di un movente politico nel licenziamento o nella mancata riassunzione.

**ART. 4.**

Non sono di ostacolo all'accoglimento della domanda:

a) la mancata domanda di revoca del licenziamento o di riammissione in servizio nei termini perentori stabiliti nelle leggi indicate nell'articolo 1;

b) la domanda di cessazione dal servizio o di collocamento a riposo anticipato, anche se apparentemente volontaria;

c) eventuali decisioni in materia della autorità giudiziaria ordinaria, del Consiglio di Stato o di qualsiasi altro organo giurisdizionale od amministrativo.

**ART. 5.**

La domanda va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

1) all'amministrazione pubblica od alla direzione dell'azienda pubblica o privata, cui l'interessato apparteneva;

2) direttamente alla Commissione provinciale indicata nell'articolo 7, se l'amministrazione pubblica o l'azienda pubblica o privata sia stata soppressa o si trovi fuori dei confini attuali dello Stato.

Hanno diritto di presentare domanda, in caso di premorienza, anche i familiari cui compete pensione di reversibilità, o che ne usufruiscano.

**ART. 6.**

Decorsi tre mesi, se la domanda inoltrata a sensi dell'articolo precedente, numero 1, non sia stata ancora accolta, ovvero sia stata respinta, l'interessato può ricorrere, nei tre mesi successivi, alla Commissione provinciale prevista nell'articolo seguente.

## ART. 7.

Per decidere sui ricorsi di cui all'articolo precedente nonché sulle domande di reintegrazione di cui all'articolo 5, n. 2, sono costituite Commissioni provinciali, a cura del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

La Commissione è composta da un magistrato di appello, che la presiede; da un rappresentante del prefetto; dal direttore provinciale del lavoro e, con voto consultivo, da un rappresentante dell'amministrazione o azienda cui apparteneva il dipendente e da un rappresentante del Comitato nazionale di intesa sindacale tra le associazioni e unioni dei lavoratori perseguitati nel lavoro per motivi politici.

La decisione della Commissione è definitiva per la pubblica amministrazione o per il datore di lavoro; solo i dipendenti, in caso di rigetto del ricorso o della domanda, possono, entro due mesi dalla comunicazione relativa, proporre ricorso ad una Commissione centrale, costituita presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed a cura di questo, composta da un magistrato di Cassazione che la presiede, da un rappresentante del Ministro del lavoro e previdenza sociale, da un rappresentante del Ministro dell'interno e, con voto consultivo, da un rappresentante dell'amministrazione o azienda cui apparteneva il ricorrente, e da un rappresentante del Comitato nazionale di intesa sindacale tra le associazioni e unioni dei lavoratori perseguitati nel lavoro per motivi politici.

La Commissione che può essere articolata in più sezioni, decide inappellabilmente.

La procedura davanti alle Commissioni è gratuita ed esente da bollo.

Le decisioni delle Commissioni costituiscono titolo esecutivo a termini degli articoli 474 e seguenti codice di procedura civile.

## ART. 8.

Agli effetti della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza, il periodo successivo all'allontanamento dal servizio e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero fino alla data del raggiungimento dei limiti di età pensionabile, se avvenuto prima, si considera come servizio effettivamente prestato, con ricostruzione di carriera ed attribuzione di grado e funzioni superiori, man mano maturati, secondo le norme e modalità stabilite nei decreti legislativi 6 gennaio 1944, n. 9; 10 agosto 1944, n. 190; 24 agosto 1944, n. 183,

e 19 ottobre 1944, n. 301, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; e seguendo modalità e criteri delle stesse leggi, ed in conformità dei rispettivi contratti di impiego e di lavoro, per tutti gli altri.

#### ART. 9.

Nel caso di soppressione, trasformazione o cambiamento di ufficio o di carriera va fatta in base al trattamento economico spettante al tempo della soppressione, trasformazione o cambiamento.

Nel caso, poi, di soppressione, trasformazione od assorbimento dell'amministrazione od azienda di origine, è obbligata la nuova, che ha incorporato la preesistente, alla osservanza dei diritti riconosciuti dalla presente legge.

#### ART. 10.

I contributi previdenziali necessari per l'attribuzione ai lavoratori privati del trattamento di quiescenza o per la sua rivalutazione fanno carico allo Stato per la quota dovuta dai lavoratori, mentre resta sempre a carico del datore di lavoro la quota spettante a questi.

Per i lavoratori indicati nell'articolo 5, n. 2, i contributi fanno carico per intero allo Stato.

#### ART. 11.

Nel caso che il lavoratore usufruisca già di una pensione per il lavoro prestato presso lo stesso od altri datori di lavoro, il diritto a trattamento di quiescenza, previsto nella presente legge, è limitato alla rivalutazione della pensione goduta, ovvero, se si tratta di pensione per anzianità di diversa natura, alla differenza tra i due trattamenti.

#### ART. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà per l'anno finanziario 1969 con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per gli anni successivi con i normali stanziamenti di bilancio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.